

TESTI RISULTANTI DAL CONSIGLIO EUROPEO DI
LUSSEMBURGO, 2/3 DICEMBRE 1985

I. MERCATO INTERNO	2
II. CAPACITA' MONETARIA	11
III. COESIONE	13
IV. PARLAMENTO EUROPEO	16
V. POTERI DI ESECUZIONE E DI GESTIONE DELLA COMMISSIONE	20
VI. RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO	22
VII. AMBIENTE	27
VIII. POLITICA SOCIALE	30

M E R C A T O I N T E R N O

Articolo 1

La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni seguenti, senza pregiudizio delle altre disposizioni del trattato.

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali in base alle disposizioni del trattato.

Articolo 2

1. All'articolo 28, all'articolo 57, paragrafo 2, seconda frase (1), all'articolo 59, secondo comma, all'articolo 70, paragrafo 1 (1) ed all'articolo 84 la parola "unanimità" è sostituita da "maggioranza qualificata".

.../...

-
- (1) La conferenza ha approvato il mantenimento dell'unanimità per le misure che incidono sui principi fondamentali dell'ordinamento professionale ("Berufsordnung") e per le misure che costituiscono un regresso in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali.

2. Le disposizioni dell'articolo 99 sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro i termini previsti dall'articolo 1.

3. L'articolo 100 (a) è inserito dopo l'articolo 100.

Articolo 100 (a)

In deroga all'articolo 100 e salvo se il presente trattato disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 1. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il primo comma non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone né a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

La Commissione, nelle sue proposte relative al ravvicinamento delle legislazioni in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si baserà su un livello di protezione elevato.

Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione o di una decisione ai sensi dell'articolo 6 da parte del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, uno Stato membro ritenga necessario applicare disposizioni nazionali dettate da esigenze importanti quali previste dall'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente di lavoro e dell'ambiente naturale, esso ne dà notifica alla Commissione.

La Commissione conferma le disposizioni in questione dopo aver verificato che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio degli Stati membri.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati da questo articolo.

Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi non economici di cui all'articolo 36 del trattato, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo comunitaria.

Articolo 3

Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 1, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere consentito, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.

Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.

.../...

Articolo 4

[Delega di competenza alla Commissione da risolvere in funzione della decisione in merito ai poteri di esecuzione della Commissione. La Commissione ha proposto un Comitato consultivo.]

Articolo 5

La Commissione riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato interno entro il termine stabilito all'articolo 1.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori di cui trattasi.

.../...

Articolo 6

Nel corso del 1992 la Commissione effettua, con ciascuno Stato membro, l'inventario delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano nella sfera dell'articolo 100 (a) e che non sono state oggetto di armonizzazione ai sensi di questo articolo.

Il Consiglio, deliberando secondo le disposizioni dell'articolo 100 (a), può decidere che talune disposizioni in vigore in uno Stato membro devono essere riconosciute come equivalenti a quelle applicate da un altro Stato membro.

La Commissione effettua l'inventario di cui al primo comma e presenta al Consiglio le proposte adeguate in tempo utile perché questo possa deliberare prima della fine del 1992.

Articolo 7 (1)

Le disposizioni precedenti non derogano alle stipulazioni del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

.../...

(1) Questa disposizione dovrebbe essere generalizzata per tutte le modifiche apportate al trattato CEE.

MERCATO INTERNO

DICHIARAZIONI DA INSERIRE
NEGLI ATTI DELLA CONFERENZA

In merito all'articolo 1

Con l'articolo 1 la conferenza desidera tradurre la ferma volontà politica di prendere anteriormente al 1° gennaio 1993 le decisioni necessarie per la realizzazione del mercato interno definito in questa disposizione, e più particolarmente le decisioni necessarie per l'attuazione del programma della Commissione quale risulta dal libro bianco relativo al mercato interno.

Con la fissazione della data del 31 dicembre 1992, gli Stati membri non hanno creato un obbligo giuridico.

Dichiarazione unilaterale della Grecia

La Grecia ritiene che lo sviluppo di politiche e di azioni comunitarie e l'adozione di misure in base agli articoli 70, paragrafo 1 e 84 debbano essere attuati in modo tale da non pregiudicare i settori sensibili delle economie degli Stati membri.

.../...

In merito all'articolo 2, paragrafo 3

La Commissione privilegerà nelle sue proposte, ai sensi del primo comma dell'articolo 100 lettera a), il ricorso allo strumento della direttiva, se l'armonizzazione comporta in uno o più Stati membri una modifica di disposizioni legislative.

In merito all'articolo 6

La conferenza ritiene che, dato che l'articolo 3 ha una portata generale, esso si applichi anche per le proposte che la Commissione è tenuta a fare a norma dell'articolo 6.

Dichiarazione generale

Nulla in queste disposizioni pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare le misure che essi ritengano necessarie in materia di controllo dell'immigrazione da paesi terzi e di lotta contro il terrorismo, la criminalità, il traffico di stupefacenti e il traffico delle opere d'arte e delle antichità.

DICHIARAZIONE POLITICA DEI GOVERNI
DEGLI
STATI MEMBRI

Per promuovere la libera circolazione delle persone gli Stati membri cooperano, senza pregiudizio delle competenze della Comunità, in particolare per quanto riguarda l'ingresso, la circolazione ed il soggiorno dei cittadini di paesi terzi. Essi cooperano anche per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, la criminalità, la droga e il traffico delle opere d'arte e delle antichità.

.../...

CAPACITA' MONETARIA

1. Il riferimento all'Unione economica e monetaria figura nel Preambolo del testo che modifica il trattato di Roma, redatto come segue :

- considerando che i Capi di Stato o di Governo hanno approvato, nella conferenza di Parigi del 19-21 ottobre 1972, l'obiettivo della progressiva realizzazione dell'Unione economica e monetaria ;
- considerando l'allegato delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Brema del 6 e 7 luglio 1978 nonché la risoluzione del Consiglio europeo di Bruxelles del 5 dicembre 1978, relativa all'istituzione del Sistema Monetario Europeo (SME) e ai problemi connessi ;
- considerando che in base a tale risoluzione la Comunità e le banche centrali degli Stati membri hanno adottato un certo numero di misure destinate ad attuare la cooperazione monetaria.

2. Nel titolo II "Politica economica" si aggiunga prima del capitolo relativo alla politica di congiuntura quanto segue :

Capitolo 1 "Cooperazione nell'ambito della politica economica e monetaria". (Unione economica e monetaria)

Si inserisca un nuovo articolo prima dell'articolo 103 :

- (1) Per assicurare la convergenza della politica economica e monetaria necessaria per l'ulteriore sviluppo della Comunità, gli Stati membri cooperano conformemente agli obiettivi dell'articolo 104. A tal fine, essi tengono conto delle esperienze che sono state fatte nella cooperazione nell'ambito del sistema monetario europeo e con la realizzazione dell'ECU, nel rispetto delle competenze esistenti.
- (2) Se l'ulteriore sviluppo nel settore della politica economica e monetaria rende necessarie delle modifiche istituzionali, si applicano le disposizioni dell'articolo 236. Nel caso di modifiche istituzionali nel campo della politica monetaria vengono consultati la Commissione, il Comitato monetario e il Comitato dei Governatori delle banche centrali.

.../...

C O E S I O N E

Articolo 1

Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.

Articolo 2

Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano al fine anche di perseguire gli obiettivi dell'articolo 1. L'attuazione delle politiche comuni e del mercato interno tiene conto degli obiettivi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 e partecipa alla realizzazione degli stessi. La Comunità appoggia questa realizzazione con l'azione che essa svolge attraverso Fondi a finalità strutturale (FEAOG-Orientamento, Fondo sociale, FESR), la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 3

Il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità partecipando allo sviluppo e all'adattamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.

.../...

Articolo 4

Fin dall'entrata in vigore del trattato, la Commissione presenta al Consiglio una proposta d'insieme intesa ad apportare alla struttura ed alle regole di funzionamento dei Fondi esistenti a finalità strutturale (FEAOG-Orientamento, Fondo sociale, FESR) le modifiche eventualmente necessarie per precisare e razionalizzare le loro missioni al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'articolo 1 e dell'articolo 3, nonché a rafforzarne l'efficacia e a coordinarne gli interventi fra di loro e con quelli degli strumenti finanziari esistenti. Il Consiglio delibera all'unanimità su questa proposta entro il termine di un anno, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale

Articolo 5

Dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 4 le decisioni di applicazione relative al FESR sono prese dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Le disposizioni degli articoli 43, 126 e 127 restano di applicazione per quanto riguarda rispettivamente il FEAOG-Orientamento ed il Fondo sociale.

PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 1

E' istituita una procedura di cooperazione che deve essere applicata per gli atti basati sugli articoli 7 e 49, sull'articolo 54, paragrafo 2, sugli articoli 56 e 57 e sull'articolo 100, lettera a) del trattato che istituisce la CEE. La procedura di cooperazione si applica anche per gli atti basati sull'articolo 11 paragrafo 2 del testo sulla ricerca e sullo sviluppo tecnologico e sull'articolo 5 del testo sulla coesione, nonché per gli atti che devono essere adottati a maggioranza qualificata in virtù dell'articolo 118.

Articolo 2

Le disposizioni dell'articolo 149 del trattato che istituisce la CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti.

- 1°) Quando, in virtù del presente trattato un atto del Consiglio è preso su proposta della Commissione, il Consiglio può prendere un atto che costituisce un emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità.

.../...

2°) Quando in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio è preso in cooperazione con il Parlamento europeo, si applica la procedura seguente.

a. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, alle condizioni del paragrafo 1., su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune.

b. La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare tale posizione comune, nonché della posizione della Commissione.

Se, entro un termine di tre mesi dalla data di tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune.

c. Entro il termine di tre mesi indicato al paragrafo 2 b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità.

.../...

d. La Commissione rivede la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune a partire dagli emendamenti proposti dal Parlamento europeo entro il termine di un mese.

e. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riveduta della Commissione.

Il Consiglio può, soltanto all'unanimità, modificare la proposta riveduta della Commissione.

f. Il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi.

3°) Finché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta nell'arco dell'intera procedura.

Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 237, primo comma sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

Ogni Stato europeo può domandare di diventare membro della Comunità. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, previa consultazione della Commissione, si pronuncia all'unanimità, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei suoi membri.

.../...

Articolo 4

Le disposizioni dell'articolo 238, secondo comma, sono sostituite dalle disposizioni seguenti :

Questi accordi sono conclusi dal Consiglio che agisce all'unanimità e previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei suoi membri.

°

°

°

Per quanto riguarda la procedura di cooperazione, il Consiglio europeo ha incaricato la conferenza dei rappresentanti degli Stati membri

- di chiarire la procedura nel caso in cui il Parlamento europeo, in seconda lettura, respinga la posizione comune del Consiglio ;
- di precisare la procedura da seguire nel caso in cui il Consiglio non si sia pronunciato entro il termine di tre mesi previsto alla lettera f), onde evitare qualsiasi vuoto giuridico e fermo restando che il Consiglio si pronuncia da ultimo.

.../...

POTERI DI GESTIONE E D'ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 145

Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato ed alle condizioni da questo previste, il Consiglio :

- provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
- dispone di un potere di decisione,
- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce. Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono soddisfare i principi e le norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.

.../...

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

Articolo 1

1. La Comunità si fissa come obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale.
2. A tal fine, essa incoraggia le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico ; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno della Comunità grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.
3. Nel realizzare questi obiettivi si tiene specialmente conto della relazione tra lo sforzo comune avviato in materia di ricerca e sviluppo tecnologici, l'instaurazione del mercato interno e l'attuazione di politiche comuni in particolare in materia di concorrenza e di scambi.

Articolo 2

Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti per integrare quelle intraprese dagli Stati membri :

- a) attuazione di programmi di ricerca, di dimostrazione e di sviluppo tecnologico (in appresso RDST), promuovendo la cooperazione con le imprese, i centri di ricerca e le università ;
- b) promozione della cooperazione in materia di RDST comunitari con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ;
- c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività comunitarie in materia di RDST ;
- d) stimolazione della formazione e della mobilità dei ricercatori della Comunità.

Articolo 3

Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche ed i programmi svolti a livello nazionale. La Commissione, in stretto contatto con gli Stati membri, può prendere qualsiasi iniziativa atta a promuovere questo coordinamento.

Articolo 4

1. La Comunità adotta un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle sue azioni. Il programma quadro fissa gli obiettivi scientifici e tecnici, ne stabilisce le rispettive priorità, indica le grandi linee delle azioni prospettate, stabilisce l'importo ritenuto necessario e le modalità della partecipazione della Comunità al finanziamento di tutto il programma nonché la ripartizione dell'importo tra le varie azioni prospettate.
2. Il programma quadro può essere adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

.../...

Articolo 5

L'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici, sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari.

Il Consiglio definisce le modalità di diffusione delle conoscenze risultanti dai programmi specifici.

Articolo 6

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che assicurano il loro finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità.

Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di diffusione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.

Articolo 7

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.

Articolo 8

Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di RDST comunitari con paesi terzi od organizzazioni internazionali.

.../...

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi internazionali tra la Comunità e i terzi interessati, i quali sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228.

Articolo 9

La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla corretta esecuzione dei programmi di RDST.

Articolo 10

1. Le modalità di finanziamento dei singoli programmi, compresa un'eventuale partecipazione della Comunità, sono fissate al momento dell'adozione del programma.
2. L'importo del contributo annuo della Comunità è fissato nell'ambito della procedura di bilancio senza pregiudizio delle altre modalità di eventuale intervento della Comunità. Il totale dei costi stimati dei programmi specifici non deve superare il finanziamento previsto dal programma quadro.

Articolo 11

1. Il Consiglio adotta all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo le disposizioni di cui agli articoli 4 e 9.
2. Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 10. L'adozione dei programmi complementari richiede inoltre l'accordo degli Stati membri interessati (*).

.../...

(*) A seguito dell'adozione di questa disposizione occorrerà adattare, sotto il profilo tecnico, l'articolo 4, ultimo comma della decisione "risorse proprie".

A M B I E N T E

Articolo 1

1. L'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo :

- di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente ;
- di contribuire alla protezione della salute umana ;
- di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

L'azione della Comunità in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva, della riparazione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e dell'imputazione delle spese a carico di chi inquina. Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.

3. Nel predisporre l'azione in materia ambientale la Comunità terrà conto :

- dei dati scientifici e tecnici disponibili ;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità ;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione ;
- dello sviluppo socio-economico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

.../...

4. La Comunità agisce in materia ambientale nella misura in cui gli obiettivi di cui al paragrafo 1 possano essere meglio realizzati a livello comunitario piuttosto che a livello dei singoli Stati membri. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri assicurano il finanziamento e l'esecuzione delle altre misure.
5. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati, i quali sono negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.

Articolo 2

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, decide in merito all'azione che deve essere intrapresa dalla Comunità.

Il Consiglio stabilisce, secondo le condizioni previste nel comma precedente, ciò che rientra nelle decisioni che devono essere adottate a maggioranza qualificata.

Articolo 3

I provvedimenti di protezione adottati in comune in virtù dell'articolo 2 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una maggiore protezione compatibili con il trattato.

Dichiarazione da inserire negli atti della conferenza

L'azione della Comunità nel settore dell'ambiente non deve interferire con la politica nazionale di sfruttamento delle risorse energetiche.

.../...

P O L I T I C A S O C I A L E

Progetti di testi che completano l'articolo 118

a) Ambiente di lavoro

1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore.
2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, adotta con una direttiva, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.
3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro compatibili con il trattato.

b) Dialogo tra le parti sociali

La Commissione si sforza di sviluppare tra le parti sociali a livello europeo un dialogo che puo' sfociare, se esse lo ritengono opportuno, in relazioni convenzionali.
